

SOCIETÀ DI PERSONE

AMMINISTRAZIONE - SCIoglimento DEL RAPPORTO LIMITATAMENTE AD UN SOCIO - RESPONSABILITÀ DEL SOCIO

18 ottobre 2024

Sintesi

La riunione ha trattato vari aspetti della disciplina delle società, focalizzandosi sull'amministrazione e sulla rappresentanza. È stata discussa la distinzione tra amministrazione congiuntiva e disgiuntiva, evidenziando che, in assenza di specifiche disposizioni statutarie, l'amministrazione disgiuntiva è la regola predefinita. Si è sottolineato che ogni socio ha il potere di amministrare individualmente, ma gli altri soci possono opporsi ad atti non concordati. È stata anche esaminata la questione della rappresentanza, con riferimento agli articoli 2266 e 2258, chiarendo che la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore per gli atti rientranti nell'oggetto sociale. Inoltre, si è discusso il tema dell'esclusione dei soci e delle modalità di scioglimento della società, con particolare attenzione alle cause di scioglimento legate alla morte del socio, al recesso e all'esclusione per inadempimento. Infine, è stata menzionata l'importanza della durata della società e le implicazioni legali relative alla proroga e alla liquidazione delle quote sociali.

Capitoli

Importanza della rappresentanza nell'amministrazione e rapporto tra amministratore e terzi.

Riferimento all'articolo 2266 sulla rappresentanza attiva e passiva nella società.

Limitazione del potere di rappresentanza e necessità di espressione della stessa.

Potere di rappresentanza limitato agli atti rientranti nell'oggetto sociale.
Esclusione per inadempimento e impossibilità sopravvenuta nel contratto associativo.

Ipotesi di esclusione per gravi inadempimenti e perdita del conferimento.
Importanza della durata della società e conseguenze per i creditori.

Scadenza del termine della società e meccanismi di proroga.
Scioglimento della società per conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo.

Diritto di recesso e sue fattispecie, inclusi recesso per giusta causa e ad nutum.
Distinzione tra gravi inadempimenti nel contratto sociale e nel contratto di amministrazione.

Regolazione dello scioglimento del rapporto limitatamente a un socio e scioglimento della società.

Clausole di continuazione della società con gli eredi e loro modalità di esecuzione.
Collegamento tra conferimento d'opera e capitale sociale.

Responsabilità dei soci nei confronti dei creditori sociali e limiti della sopportazione delle perdite.

Punti d'azione

Oggetto: Scioglimento della società per conseguimento dell'oggetto sociale
Azione successiva: Valutare se l'attività dedotta nell'oggetto sociale è stata completata
Tempistica: Immediata, al termine dell'attività

Oggetto: Impossibilità sopravvenuta dell'oggetto sociale
Azione successiva: Determinare se l'attività non può più essere svolta per motivi giuridici o materiali
Tempistica: Immediata, al verificarsi dell'impossibilità

Oggetto: Proroga della società
Azione successiva: Deliberare la proroga prima della scadenza del termine
Tempistica: Prima della scadenza del termine stabilito

Oggetto: Liquidazione della quota del socio
Azione successiva: Richiesta di liquidazione da parte del creditore particolare del socio
Tempistica: Entro tre mesi dalla domanda di liquidazione

Oggetto: Rappresentanza della società
Azione successiva: Verificare i poteri di rappresentanza dei soci amministratori
Tempistica: Continuativa, in base alle operazioni sociali

Oggetto: Esclusione di un socio
Azione successiva: Presentare ricorso al Tribunale per l'esclusione
Tempistica: Immediata, in caso di grave inadempimento

Oggetto: Determinazione della quota di spettanza in caso di scioglimento
Azione successiva: Valutare il valore della partecipazione del socio
Tempistica: Al momento dello scioglimento del rapporto sociale.

Trascrizione

Prima di iniziare a esaminare una figura particolare in relazione alla disciplina degli utili e delle perdite e anche in generale con riferimento ai conferimenti rappresentato dal socio d'opera. Qui è importante e il socio d'opera ci serve anche a questo scopo per collegare la dimensione del conferimento alla dimensione della ripartizione degli utili e delle perdite e anche per certi versi alla situazione relativa al capitale sociale. Per quale motivo? Qual è la caratteristica importante che voi conosciate questo profilo del socio d'opera? Qual è la caratteristica rilevante relativa alla prestazione d'opera? Due sono gli aspetti significativi. La prima è l'elemento che, a differenza degli altri conferimenti che io realizzo istantaneamente, cioè in altri termini se io conferisco per esempio un bene immobile, trasferisco quel bene alla società e la società ne ha l'immediata disponibilità. Invece nella prestazione d'opera questa disponibilità della prestazione e quindi questa disponibilità del conferimento è differita perché se io mi impegno a prestare la mia opera per dieci anni ovviamente avrò completato il conferimento soltanto quando avrò esaurito questa prestazione. L'altro elemento è dato dal fatto che a differenza di altri conferimenti che sono in qualche maniera sostituibili o coercibili, invece nel caso del conferimento d'opera ciò non accade, per esempio quindi se io mi sono impegnato a conferire un bene immobile la società potrà richiedere e potrà chiedere il trasferimento del bene immobile, l'esecuzione del conferimento, se ha è stato promesso il conferimento di un credito potrà realizzare questo conferimento oppure potrà essere sostituito da denaro ma se il socio non è in grado di conferire o non vuole conferire ovviamente noi non avremo nessun tipo di possibilità quindi qui c'è la reazione della disciplina del conferimento o anzi meglio la natura del conferimento sulla disciplina dell'esclusione del socio perché è evidente che laddove il socio si rifiutasse oppure non fosse più in grado di conferire, evidentemente noi si troveremmo nella situazione che non avendo completato il suo conferimento risulta inadempiente all'obbligo di conferire. L'altro tema, come vi dicevo, è il collegamento tra il conferimento d'opera e il capitale sociale. perché una dottrina diciamo molto risalente distingueva i conferimenti diciamo aventi rilevanza reale quindi quelli di beni, di denaro con il conferimento d'opera assumendo che il conferimento d'opera non fosse capitalizzabile cioè non potesse essere di esso dato una rappresentazione di carattere quantitativo Quindi il socio d'opera avrebbe partecipato agli utili e alle perdite ma non sarebbe stato, passatemi il termine improprio, rappresentato nel capitale sociale perché il valore economico del suo conferimento non avrebbe potuto essere oggetto di capitalizzazione. Questo principio è stato superato perché la dottrina si è resa conto che anche il conferimento d'opera, essendo funzionale al raggiungimento dell'oggetto sociale e quindi ricadendo nell'ipotesi che avevamo visto contemplata dall'articolo è evidente che deve avere una sua specifica determinazione, anche perché se così non accadesse il socio d'opera subirebbe un doppio ordine di pregiudizio, perché oltre a non avere una rappresentazione capitalistica a questo transit, Soprattutto non potrebbe essere valorizzato il suo conferimento in caso di scioglimento della società, perché in quel caso il valore del suo conferimento, non essendo rappresentato, non potrebbe essere oggetto di restituzione e rimborso qualora ci fosse una quota al netto di tutti i pagamenti di tutti i debiti e quindi che

non ci fosse la possibilità di distribuire un avanzo di liquidazione perché se non fosse capitalizzabile il suo conferimento neppure si potrebbe realizzare il risultato di poterlo far partecipare alla distribuzione dell'avanzo di liquidazione. Qual è la quantificazione economica del conferimento del socio d'opera? Qui abbiamo delle disposizioni che proprio si riflettono su questa figura, perché specificatamente in materia di prestazioni del socio d'opera è prevista la possibilità che la determinazione del valore della prestazione sia rimessa alla decisione del giudice. Questo è un aspetto importante perché ha condotto nel corso del tempo o nel passato, soprattutto quando non si usava da un valore a questo tipo di prestazione, al fatto che la giurisprudenza è orientata nel senso di determinare il valore della prestazione applicando le regole proprie della contratto collettivo a cui è assimilabile la prestazione del socio d'opera. Tenete conto che però la prestazione d'opera del socio non è una prestazione di lavoro subordinato, quindi il soggetto resta sempre autonomo nella sua prestazione e non subisce una direzione da parte degli amministratori, proprio perché la sua qualità, la sua prestazione non è una prestazione che ha un corrispettivo derivante diretto come la prestazione del lavoro, ma viene remunerata sulla base della disciplina, della distribuzione degli utili e della remunerazione del socio d'opera. Il sistema che vi ho delineato la volta scorsa, cioè quello relativo alle varie logiche di conferimento, distribuzione degli utili e allocazione delle perdite, ha un limite complessivo, cioè ha una norma di chiusura, che è una norma peraltro applicabile anche alle società di capitali, che è quella relativa al Patto Leonino, cioè in altri termini le disposizioni che abbiamo esaminato la volta scorsa e che atteccono alla possibilità da parte dei soci di regolare in maniera differente sia il rapporto tra entità del conferimento percentuale di utili e entità delle perdite da sostenere non può comunque violare un principio per cui Sono vietate pattuizioni sia contenute nello Statuto sia contenute in patti parasociali, le quali abbiano come effetto quello di escludere un socio o dagli utili o dalle perdite. Questo è il contenuto del patto leonino, un patto col quale, appunto ecco perché si chiama patto leonino, perché l'altro socio farebbe la parte del leone, cioè si mangerebbe anche la parte che spetta all'altro socio. In particolare, il caso del patto Leonino è stato oggetto recentemente di una serie di decisioni giurisprudenziali che hanno poi condotto, anche sulla scorta di precedenti francesi, specificatamente a circoscrivere questa fattispecie, soprattutto all'ipotesi della sollevazione dalle perdite. mentre l'ampiezza delle patruzioni relative alla distribuzione degli utili sono sicuramente di maggior impatto cioè sono più a spazio per l'autonomia privata detto questo sul regime dei conferimenti della partecipazione agli utili e alle perdite e di come noi possiamo uniformare questa struttura dobbiamo occuparci del regime di amministrazione Perché dobbiamo occuparci dei regimi d'amministrazione? Per due motivi fondamentali. Primo perché naturalmente dobbiamo sapere come queste società vengono amministrate, ma secondariamente perché questi regimi che una volta erano circoscritti alle soli società di persone, oggi sono diventate in larga parte anche dei regimi generali. perché in questa materia, a seguito dell'intervento modificativo della disciplina delle società di capitale del 2003, si è estesa la possibilità nell'SRL di applicare i regimi di amministrazione delle società di persone. seguendo la logica che l'SRL presenta una maggiore utilità tipologica e quindi può, in funzione della tipologia di clausole che intende adottare, diventare, avvicinarsi a una società di persone a responsabilità limitata oppure diventare una piccola società di capitali. e quindi la scelta di stendere i sistemi di amministrazione previste

per le società a responsabilità limitata va proprio nel senso di rendere disponibili i meccanismi personalistici di amministrazione della SRL. Prima di esaminare in concreto questi regimi di amministrazione bisogna fare un'osservazione di carattere generale. e cioè che nelle società di persone è ancora presente, anzi è, diciamo, immanente il principio generale espresso dalla bella espressione tedesca che dice *Keiner Herrschaft ohne Haftung*, che vuol dire che nessun potere senza responsabilità. Perché? Perché sostanzialmente nella disciplina delle società di persone il potere di amministrare è consustanziato con la responsabilità illimitata che il socio assume per le obbligazioni sociali nei confronti dei terzi. Dove e come sostanziamo questo principio della relazione biunivoca tra potere e responsabilità? In diversi contesti. Anzitutto perché il Si può pensare a un sistema di amministrazione nel quale il socio amministra la società anche da solo, e poi lo vedremo meglio quando analizzeremo il tema dell'amministrazione disgiuntiva, solo a condizione che esista una un rischio assoluto per il proprio patrimonio in relazione all'azione di cui compie, altrimenti se così non fosse, cioè se in altri termini l'amministratore potrebbe non subire il rischio delle proprie azioni, è evidente che ci potrebbero essere dei comportamenti, come si suol dire, nella *agency theory* di *freeriding*, per cui siccome io non corro alcun rischio mi comporto in maniera particolarmente rischiosa, assumo rischi particolarmente gravi perché so che comunque in caso di esito negativo non subirò i risultati negativi dalle scelte. e ancora meglio lo dicono gli inglesi quando riferendosi alla *partnership* dicono che è una *agency* reciproca cioè è un mandato reciproco come se io dessi ad un altro socio il diritto di impegnare il mio patrimonio integralmente perché contestualmente lui dà a me questo diritto e quindi siccome il nostro rischio è sostanzialmente equivalente dovremmo comportarci l'uno nei confronti dell'altro con gli stessi meccanismi di protezione che dovrebbero essere propri del comportamento relativo all'assunzione di rischi che vanno a cadere sul mio solo patrimonio. Quindi la responsabilità limitata fa il paio con l'amministrazione disgiuntiva e comunque con il potere di amministrare proprio perché esprime lo strumento logico attraverso il quale io mitigo il rischio del comportamento assurdo, improbabile da parte dell'amministratore stesso, perché questo comportamento normalmente impegnito dalla valutazione del rischio illimitato che in questa maniera si assume il socio stesso. L'altro elemento che noi constatiamo essere consustanziale al rapporto tra rischio e responsabilità lo abbiamo con riferimento alla società in accomandita semplice. Perché nella società in accomandita semplice, oltre naturalmente al principio che vi ho già descritto di carattere tipologico circa La distinzione tra le due categorie di soci, i soci accomandatari che hanno il potere di amministrare e i soci accomandanti che non hanno il potere di amministrare e perciò hanno una responsabilità limitata, però c'è un passaggio in più che dimostra o almeno addirittura rafforza questo principio perché nel caso in cui venissero a mancare nella società in accomandita semplice tutti gli accomandatari e quindi la società fosse priva di amministratori addirittura il vincolo gravante sugli accomandanti è così esteso che è impedito anche in questo caso di poter procedere alla amministrazione della società e si dovrà procedere invece alla nomina di un'amministrazione temporanea il quale provveda fino alla ricostituzione della categoria degli accomandatari a compiere l'attività di gestione ordinaria della società, quindi senza poter, anche in un'ipotesi estrema come questa, realizzarsi alcuna ingerenza da parte degli accomandanti nella gestione. il che attesta che la

responsabilità limitata è il vero e proprio fatto impeditivo della possibilità di amministrare per converso attesta a quello che vi dicevo, cioè che il potere di amministrazione è consustanziale a rischio illimitato che ci si assume. Quindi diciamo in linea di principio, in linea generale o come ho detto ieri come regola di default vi è una dicamo, relazione biunivoca tra socio a responsabilità illimitata e amministratore. Quindi sì, tra virgolette, presume che tutti gli amministratori, scusate, tutti i soci che hanno responsabilità illimitata siano anche amministratori della società proprio per attuare questo principio che vi ho appena descritto. però il comportamento degli amministratori, cioè come la società in concreto può essere amministrata è collegato a due diverse modalità di svolgimento della amministrazione della società. Queste due tipologie di assetto della amministrazione delle società di persone sono rispettivamente denominati amministrazione congiuntiva ed amministrazione disgiuntiva. Quindi l'amministrazione congiuntiva e disgiuntiva. Questi due modelli amministrativi sono rispettivamente disciplinati agli articoli 2257 e 2258. Capire cosa succede? a me non funziona Allora dicevo l'amministrazione disgiuntiva 2257, amministrazione congiuntiva articolo 2258 la regola base vuole che l'amministrazione disgiuntiva sia la regola di default Cosa vuol dire? Che se non è previsto alcunché nello statuto, nell'atto costitutivo della società, noi applicheremo il regime previsto dall'articolo 2257. Cosa vuol dire amministrazione disgiuntiva? Significa proprio quello che vi dicevo prima, cioè che ciascun socio ha il potere, individualmente, ha il potere di amministrare la società. Qual è la protezione che gli altri soci hanno nel caso in cui il singolo amministratore, il singolo socio compie delle manovre avventate, compie delle attività avventate. Quella di potersi opporre all'atto che è in corso di compimento. perché nel caso in cui l'atto sia ancora ineseguito è possibile da parte degli altri soci opporsi all'atto o jet che il singolo socio amministratore vuole compiere e sulla decisione in ordine all'opposizione degli altri soci si pronunciano tutti i soci col voto determinato a maggioranza computandosi le quote di partecipazione agli utili. Il regime di amministrazione disgiuntivo è ovviamente, come voi capite, molto efficiente perché ciascun socio può liberamente agire, può liberamente operare. E questo operare, come vi dicevo ieri, concerne sia gli aspetti esterni, sia gli aspetti interni, perché, come avevo detto, l'amministrazione è una specie di moneta a due facce. Ha la faccia esterna rappresentata dall'agire nei confronti dei terzi, è una faccia interna invece rappresentata dall'agire dentro l'organizzazione aziendale quindi l'amministratore è anche colui il quale impartisce le direttive di funzionamento di organizzazione dell'attività economica dell'azienda l'amministrazione congiuntiva invece è esattamente l'opposto l'amministrazione congiuntiva è quella che Per compiere un determinato atto si presuppone il consenso di tutti gli amministratori e quindi del fatto che tutti siano d'accordo nel compiere quel determinato atto. Quindi io non potrò, se sono un amministratore della società, operare autonomamente, ma ogni volta che devo fare una cosa devo avere il consenso di tutti gli altri soci. Infatti il 2258 dice proprio così, se l'amministrazione spetta congiuntamente a tutti i soci è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. Normalmente non accade mai o comunque molto raramente che l'amministrazione sia unicamente congiuntiva o unicamente disgiuntiva, perché in realtà nella più gran parte dei casi, soprattutto nelle società di persone leggermente un po' più strutturate, l'amministrazione è organizzata, per cui è disgiuntiva fino ad un determinato importo Poi

successivamente diventa congiuntiva a maggioranza perché il consenso di tutti i soci previsti dal 2258 può essere anche sostituito dalla maggioranza degli amministratori come previsto dal secondo Comune del 2258. e quindi io potrò organizzare una serie graduata di ipotesi per cui disgiuntamente fino a un certo importo per determinati atti, congiuntamente a maggioranza per altri atti o per altri importi, congiuntamente per magari operazioni di maggiore dimensione. Quindi questi due sistemi di amministrazione si possono combinare tra loro e possono trovare quindi una migliore organizzazione, una migliore efficienza appunto attraverso il loro allineamento alle esigenze della società. Adesso dobbiamo vedere i temi della rappresentanza perché naturalmente la disciplina della rappresentanza è importante perché concerne quell'aspetto dell'amministrazione relativo al rapporto tra l'amministratore e i terzi. E qui abbiamo un'altra disposizione specificatamente relativa alla rappresentanza, che è l'articolo 2266, la quale dice la società acquista diritti assume obbligazione per mezzo dei soci che hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi qui avete chiaramente vedete chiaramente il concetto di rappresentanza attiva e rappresentanza passiva cioè io agisco all'esterno rappresentanza attiva e quindi impegno la società subisco l'azione dei terzi rappresentanza passiva però la norma cardine dell'articolo 2266, secondo Comache, dice in mancanza di diversa disposizione del contratto la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Qui vedete due tematiche combinate, la prima che si richiama quel principio che vi ho detto prima, che la limitazione del potere di rappresentanza e quindi la limitazione del potere di amministrare deve essere espressa, perché in linea di principio tutti i soci a responsabilità illimitata sono amministratori e hanno potere di rappresentanza. ma soprattutto il secondo elemento, cioè che questo potere di rappresentanza non è esteso a qualunque cosa, quindi io non posso agire come rappresentante della società di persone per compiere qualunque tipo di atto sulla terra, ma soltanto quegli atti che rientrano nell'oggetto sociale e qui vedete il ruolo estremamente significativo che ha l'oggetto sociale e quindi quello che dicevamo come elencazione contenuta nell'articolo 2295 in relazione appunto alla determinazione dell'oggetto sociale perché più meglio io descrivo l'oggetto sociale meglio anche determino i poteri di rappresentanza degli amministratori nei confronti dei terzi e ovviamente come faccio io terzo a sapere quali sono i poteri di rappresentanza perché ho un sistema di pubblicità legale attraverso il registro delle imprese che mi consente di verificare volta per volta quali sono i poteri di rappresentanza spettacchi, dato chi sono i rappresentanti e quali sono i poteri di rappresentanza che li spettano, perché la nomina, o meglio la modificazione e l'estinzione dei poteri di rappresentanza, cioè il fatto che io faccia cessare un amministratore dal poter esercitare dei poteri di rappresentanza, deve essere iscritto nel registro delle imprese. e quindi da questo punto di vista voi vedete ancora una volta qual è la funzione, qual è la rilevanza della funzione del registro delle imprese nell'attuazione della facilitare la circolazione del traffico giuridico detto questo in materia di potere di rappresentanza andiamo ad esaminare il regime della responsabilità abbiamo detto che la responsabilità dei soci, di società, di persone al netto della situazione specifica del socio o comandante è illimitata. Però questa affermazione non è sufficiente a classificare le tematiche relative alla responsabilità. Anzitutto perché dobbiamo distinguere due fenomeni della responsabilità, di cui vi ho fatto anche già in parte menzione precedentemente quando vi ho

illustrato il tema dell'Asset Partitioning, cioè della capacità che ha la società di persone di segmentare il patrimonio del singolo socio e di escluderlo dall'aggressione dei creditori personali del socio per cui in realtà noi dobbiamo distinguere due profili di responsabilità la responsabilità del socio verso i terzi e la responsabilità del socio verso i propri creditori personali. Perché è importante questa distinzione? Per una ragione molto semplice che lo stesso patrimonio del socio è esposto a una duplice aggressione quella che deriva dall'eventuale incapacità del patrimonio sociale quindi il terzo creditore agisce nei confronti del patrimonio del singolo socio quando il patrimonio sociale è incapiente ma subisce anche un'aggressione, può subire anche un'aggressione da parte del creditore personale quindi le regole che adesso andiamo ad analizzare servono a disciplinare la graduazione o meglio l'articolazione e quindi la gerarchia delle aggressioni della responsabilità patrimoniale quindi dell'aggressione del patrimonio personale del socio tra le pretese dei terzi creditori e le pretese del creditore personale allora in linea di principio Quando io procedo, quindi partiamo dall'accreditore personale del socio, e questo tema, scusate se richiamo un altro argomento che abbiamo visto ieri e che abbiamo visto anche con riferimento all'imprenditore individuale, l'impresa individuale, è quella del socio occulto, no? Perché nell'ipotesi del socio occulto, dell'imprenditore occulto, abbiamo proprio una rappresentazione plastica di questa tematica di cui vi ho fatto accenno. Perché nel caso dell'impresa occulta Che cosa succede? Succede proprio che i terzi creditori non conoscendo l'imprenditore occulto non fanno affidamento sul suo patrimonio e viceversa i creditori personali del socio occulto o dell'imprenditore occulto non sanno che quel soggetto svolge occultamente un'attività di impresa che quindi potrebbe renderlo responsabile per le obbligazioni sociali e quindi non sanno di correre eventualmente anche il rischio dell'aggressione dei creditori sociali o dei creditori imprenditoriali dell'imprenditore occulto. Ecco perché è critica la situazione dell'impresa occulta, il creditore dell'impresa occulta, proprio perché, diciamo, in qualche maniera rischia di alterare il sistema, la gerarchia delle aggressioni e della responsabilità patrimoniale che è stata delineata dal legislatore nel sistema della responsabilità del socio nelle società di persone. Allora, partiamo, perché ci serve poi dopo a Valle per capire meglio il funzionamento della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali, dalla responsabilità nei confronti del creditore particolare. Quindi cosa significa? Significa ipotizzare il caso nel quale ci sia un creditore del socio che intende far valere sul patrimonio del socio una pretesa relativamente a un credito inadempito quindi qual è la situazione? io ho un credito ho il patrimonio del socio e una quota di questo patrimonio è rappresentata da che cosa? da una partecipazione dentro una società di persone quindi nel patrimonio del socio ci possono essere tante cose tra le quali anche questa oppure paradossalmente soltanto questa partecipazione quindi l'unico asset che io di cui dispongo per potermi soddisfare come creditore personale è proprio la partecipazione sociale. Allora la domanda è, può il creditore sociale, il creditore personale, aggredire la quota di partecipazione, in altri termini fare in modo che quella quota di partecipazione si ritrasformi in denaro in modo tale che io possa soddisfarmi sulle partecipazioni? Posso io aggredirla direttamente? Posso ad esempio farmela assegnare? La risposta è negativa, quindi cosa vuol dire in linea di principio? Poi vediamo la disciplina. Che il legislatore preferisce garantire l'integrità patrimoniale dell'organizzazione societaria in luogo del beneficio di escussione del patrimonio personale

del socio da parte del creditore particolare del socio. Questo principio l'abbiamo esposto nell'articolo 2270 laddove si dice che il creditore particolare del socio finché dura la società può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere gli atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione quindi sostanzialmente ed in prima battuta noi possiamo dire che la società è impermeabile all'aggressione del creditore personale del socio, salvi due fenomeni, durante la vita della società gli utili, che come abbiamo visto sono attribuiti direttamente al socio, perché nelle società di persone, a differenza che nelle società di capitali l'allocazione del risultato di esercizio avviene direttamente con l'approvazione del rendiconto, quindi non c'è bisogno di un'attività deliberativa intesa a distribuire il risultato. oppure al termine della vita della società avvalere sulla quota di liquidazione cioè avvalere sull'avanzo che deriva al socio una volta pagati tutti i creditori sociali qui viene in luogo un aspetto molto importante che concerne la durata della società quindi utili quota liquidazione Relativamente a questo abbiamo detto c'è un meccanismo di automatismo perché questi utili, come si dice in gergo, sono portables e non creables e da questo punto qui invece si pone un tema relativo alla durata della società. perché ovviamente la quota di liquidazione io la posso ottenere soltanto al termine della vita della società, oppure quando si è verificata una causa di scioglimento. Quindi capite perché è importante la previsione del 2295 numero 9 laddove si dice che va indicata la durata perché fin tanto che la società dura io potrò soddisfarmi unicamente sugli utili e soltanto al termine della durata della società potrò invece aggredire il patrimonio di liquidazione. quindi quando si parla della proroga intesa come prolungamento della durata della società bisogna stare sempre molto attenti perché la proroga nasconde un rischio per il creditore personale, perché se la società viene prorogata il regime limitativo della credibilità ai soli utili può impedire al creditore particolare del socio di avvantaggiarsi, di poter soddisfarsi sulla quota di liquidazione. E infatti se voi leggete l'articolo 2307 si dice che il creditore particolare del socio può fare opposizione alla proroga della società entro tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di proroga nel registro delle imprese se l'opposizione è accolta la società deve entro tre mesi dalla notifica della sentenza liquidare la quota del socio debitore dell'opponente quindi qui vedete il ruolo dell'articolo 2307 in relazione alla proroga e alla relazione che si va a instaurare tra utili e durata è la differenza di oggetto sul quale si può andare a eseguire per il soddisfacimento della quota di liquidazione del creditore particolare del socio però queste regole relative alla protezione della società hanno senso, o meglio reggono, fintanto che il patrimonio del socio è, come qui abbiamo descritto, un patrimonio composito. Per cui, che cosa succederà in concreto? Adesso poi vediamo la norma che va a proteggere questa situazione. se io mi trovo di fronte alla necessità di soddisfare il mio credito nei confronti di un socio o di una società potrò aggredire la sua quota di partecipazione della società nei limiti dei termini che abbiamo visto ma ovviamente se non trovo il soddisfacimento avrò un altro pezzo del patrimonio e quindi potrò andare ad aggredire l'altra parte del patrimonio personale e trovare gli soddisfazione ma se non trovo soddisfazione su questa parte del patrimonio che abbiamo visto qui perché è incapiente allora la norma di chiusura mi consente in qualche maniera di soddisfare comunque il creditore personale del socio perché l'articolo 2270 secondo comma Che cosa ci dice? Che se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre

chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore. La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, a salvo che sia deliberato lo scioglimento della società. Quindi vedete che la resistenza all'aggressione della società, quindi alla protezione della partecipazione, tiene fin tanto che comunque esiste una quota di patrimonio che può servire a soddisfare il creditore particolare. Se questa quota non esiste, oppure diventa incapiente, allora anche l'escussione, o meglio lo scioglimento del rapporto per ottenere la liquidazione della quota può essere eseguito. Adesso vediamo il fenomeno opposto, cioè vediamo il fenomeno della aggressione del patrimonio personale del socio da parte del creditore sociale. Abbiamo visto che questa, diciamo, questo meccanismo è un meccanismo che potremmo definire in due fasi perché anche qua abbiamo una pretesa creditoria questo è il credito e il creditore principale è rappresentato dalla società dietro la società ci sono i patrimoni personali dei singoli soci per semplicità ne mettiamo solo due la possibilità di aggredire, o meglio, l'ordine di aggressione, più che la possibilità, perché la possibilità sicuramente esiste, l'ordine di aggressione del creditore, del patrimonio personale dei singoli soci, quindi la possibilità, diciamo, tra virgolette, passatevi il termine, di scavalcare la società, è un riflesso dell'autonomia patrimoniale perfetta ed è denominato il cosiddetto beneficio di escussione Naturalmente più, diciamo, se la responsabilità patrimoniale è perfetta, il beneficio di escussione è assoluto, mentre se la responsabilità patrimoniale è imperfetta, il beneficio di escussione è attenuato. E questa è la differenza che intercorre tra la SNC e naturalmente il socio a comandante della SAS e la società semplice. Perché? Perché io ho due regole diverse. Nella società semplice io posso, creditore della società, posso alternativamente aggredire sia la società che il patrimonio del singolo socio. quindi i due patrimoni sono posti in una posizione di equivalenza e l'unica protezione che io ho nell'ambito della società semplice è rappresentata dal fatto che nel caso di escussione diretta del patrimonio personale del socio, il luogo del patrimonio sociale, avrò il diritto in quanto socio di indicare quali beni nel patrimonio sociale possono essere escussi prima di escutere il mio patrimonio personale. Questa regola che consente al socio di indicare i beni e quindi che sostanzialmente la trasferisce sul socio in rischio dell'escussione, è contemplata l'articolo 2268 dove si dice che il socio richiesto del pagamento dei debiti sociali può domandare anche se la società in liquidazione la preventiva escussione del patrimonio sociale indicando i beni sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi invece nell'SRL, scusate nell'SRL, nella società in nome collettivo e per quanto riguarda il socio accomandante nella società in a comandita semplice prima devo escutere la società e poi solo una volta che ho escusso la società in modo infruttifero, cioè non ho potuto soddisfarmi sul patrimonio sociale potrò aggredire il patrimonio del singolo socio Qui dobbiamo ancora esaminare, sotto questo profilo, il tema del rapporto tra i singoli soci. Perché, diciamo in linea tendenziale, i singoli soci sono responsabili per l'intero nei confronti dei creditori sociali. partendo dal presupposto, usando la SNC come punto di riferimento, quando si verifica l'incapienza del patrimonio dell'SNC rispetto al debito per il quale io agisco, per il pagamento del quale io agisco, allora potrò rivolgermi a uno o qualunque dei soci, quindi potrò rivolgermi sia ad A che a B e alternativamente, cioè non ho un obbligo di rispettare una particolare regola. Questo cosa vuol dire? Anzitutto che i regimi di sopportazione delle perdite operano soltanto all'interno dei rapporti tra soci e quindi non hanno in linea generale possibilità di essere

opposti ai terzi. Quindi cosa vuol dire? Che se io per esempio ho un, diciamo, limite alla sopportazione delle perdite dovrò comunque soddisfare il creditore sociale e poi rivalermi nei confronti del mio socio, dell'altro mio socio che deve sopportare una maggior quantità di perdite quindi i sistemi, i rapporti relativi all'escursione sono poi regolati internamente con delle escursioni interne che sono volte a recuperare la quota di perdite che il singolo socio paga in eccedenza rispetto alla quota che dovrebbe sopportare. Quindi quando noi poi parliamo del regime delle sopportazioni delle perdite, abbiamo visto l'altra volta questo sistema, abbiamo visto come è possibile modulare queste perdite e quello lì ci serve per capire poi dopo come verranno allocate internamente la società queste attività di rivalsa interna relativa al pagamento dei debiti sociali e abbiamo visto con la regola del patto leonino che io non potrò mai prevedere un'ipotesi nelle quali praticamente escludo la rivalsa nei confronti di un determinato socio quindi non potrò mai fare in modo che quel socio non subisca mai la rivalsa degli altri che hanno pagato i creditori sociali c'è una sola eccezione al regime che vi ho descritto perché nella società semplice è possibile generare una, diciamo, possibilità di limitazione delle perdite perché nella società semplice appunto è possibile prevedere un patto di limitazione di responsabilità che è efficace nei confronti dei terzi quindi impedisce l'escursione personale del socio purché sia portato a conoscenza dei terzi in mezzo dei doni l'articolo 2267 secondo comma dice il patto scusate se non lo comprendete il 2267 primo comma dice che i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome per conto della società e salvo patto contrario gli altri soci il salvo patto contrario viene esposto poi nel 2267 che ci dice il patto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi doni in mancanza le limitazioni della responsabilità o esclusione della solidarietà non è opponibile a coloro che non ne hanno avuto conoscenza quindi è possibile fare due cose nella società semplice alterare il regime della solidarietà quindi creare delle obbligazioni tra loro disgiunte non solidali però il patto che prevede questo tipo di situazione deve essere portato dai terzi a mezzidoni quindi normalmente questa disposizione è stata scritta prima del registro delle imprese o lo si comunicava direttamente oppure oggi è possibile naturalmente renderlo conosciuto dai terzi attraverso l'iscrizione del registro delle imprese e quindi è possibile eccepire al terzo l'escussione diretta, come vi ho detto prima proprio facendo valere il fatto che io non ho l'obbligo di rispondere per una determinata quota delle obbligazioni sociali ovviamente anche qui il patto di limitazione non può mai contraddire il principio del leonino quindi non potrà mai essere un'esclusione assoluta deve essere sempre un'esclusione relativa e con questo direi che abbiamo esaurito il tema della responsabilità dei soci quindi dobbiamo parlare dello scioglimento del rapporto sociale e lo scioglimento del rapporto limitatamente al singolo socio. Quindi noi abbiamo due fatti specie che dobbiamo tenere in considerazione. Allora, ipotizziamo una società che abbia una pluralità dei soci, quindi che abbia il socio A, il socio B e il socio C. noi dobbiamo regolare due tipi di situazioni la situazione in cui si scioglie il rapporto limitatamente a un solo socio e lo scioglimento del rapporto nel suo complesso cioè lo scioglimento della società queste due fatti specie sono tra loro regolate in maniera ovviamente diverse la prima fatti specie, quello dello scioglimento del rapporto limitatamente a un socio si articola in tre sottofatti specie che sono rispettivamente

rappresentate dalla morte del socio dal recesso e dalla esclusione invece allo scioglimento della società consegue la liquidazione e il rapporto tra scioglimento e liquidazione è dato dal verificarsi di una causa di scioglimento della società quindi una causa che va a toccare l'intero rapporto sociale adesso andiamo ad analizzare partiamo dal scioglimento del rapporto limitatamente a un socio e andiamo a analizzare le tre ipotesi che abbiamo qui declinato, cioè in altri termini la morte del socio in recesso ed esclusione. Allora, la disciplina della morte del socio è molto importante perché si, diciamo, correla la circostanza che storicamente nelle società di persone, come vi ho detto l'altra volta si pensava che potessero essere soltanto persone fisiche e quindi ovviamente la morte del socio è un evento che va a toccare evidentemente soltanto la persona fisica la impostazione tradizionale della disciplina della morte del socio disciplina della morte del socio che è regolata dall'articolo 2284, siccome vedeva La società caratterizzata dal cosiddetto in tu tu persone, cioè dal fatto che la società di persone si costruiva in relazione a un vincolo personale che dava rilevanza alla figura di ciascun singolo socio, era impostata secondo la logica per cui qualunque vicenda modificativa del rapporto e in particolare la morte del socio doveva necessariamente dare vita, dare come risultato lo scioglimento della società perché nella dimensione storica si pensava che siccome appunto era una società caratterizzata dall'intuito persone viene meno una persona viene meno questa relazione viene meno la società quindi si dava prevalenza alla figura del socio rispetto alla continuità della società e quindi in qualche misura si ipotizzava, cioè si dava minor rilievo alla tutela dei terzi rispetto, perché ovviamente i terzi sono più tutelati dalla continuità sociale, rispetto alla rilevanza personale del singolo partecipante questa situazione è stata rovesciata dalla disciplina del 2284 introdotta nel 1942 che ha invertito il rapporto quindi in linea tendenziale in caso di morte dei socio non si verifica lo scioglimento della società bensì si va a sciogliere, a liquidare il valore economico della partecipazione a favore degli eredi. Quindi il caso base, la disciplina base, se non è prevista quella che chiameremmo regola di default, è la continuazione della società con liquidazione degli eredi, cioè in altri termini morto socio, i soci superstiti devono provvedere a dare agli eredi il controvalore economico della partecipazione detenuta dal decuis. questo caso base ha però una seconda alternativa che può essere scelta rappresentata dalla continuazione continuazione della società con gli ereli la continuazione della società con gli eredi ha tre diverse tipologie di possibilità cioè può verificarsi in tre modi diversi che sono rispettivamente la continuazione cosiddetta facoltativa la continuazione automatica e la cosiddetta clausola di successione. Perché la continuazione della società con gli eredi poteva presentare, quindi ci è voluto un po' di tempo perché fosse sdoganata dalla giurisprudenza? Perché, come voi sapete, nel nostro ordinamento noi abbiamo il principio della universalità della successione, quindi il decuius deve disporre in maniera integrale del proprio patrimonio a favore dei propri eredi e con le regole che noi conosciamo, i vincoli che conosciamo. Quindi ammettere che io posso stabilire e soprattutto la libertà di disporre, quindi io posso nel corso del tempo sempre modificare quelle che sono le scelte di allocazione del mio patrimonio ovviamente nei limiti previsti dal rispetto della quota illegittima e quant'altro. Quindi se io invece decido di prevedere in un contratto di società che vada a stipulare la continuazione della società con i miei eredi, e poi vedremo cosa vuol dire continuazione con gli eredi, è evidente che a soggetto alla volontà anche degli altri soci come allocare una parte del mio

patrimonio personale dopo che sarò morto perché in questo caso io avrò un'allocazione extratestamentaria del patrimonio del mio patrimonio personale allocazione che tra l'altro siccome normalmente regime delle società di persone o regime che prevede la modificazione soltanto col consenso unanime di tutti i soci delle disposizioni sociali è tra l'altro assoggettato al vincolo del consenso altrui se io lo voglio modificare quindi presenta anche una incidenza sul principio di libera modificabilità di libera determinazione delle ultime volontà Dopo lungo tempo, facendo prevalere proprio il principio della prevalenza del rapporto societario rispetto agli altri rapporti e al principio di continuità di funzionamento della società tutela dei terzi, si è ritenuta legittima queste clausole che prevedono la continuazione della società con gli eredi. Sostanzialmente per due ordini di ragione. Da un lato perché è sempre possibile nell'ambito di un patrimonio ereditario trovare per coloro i quali sono stati esclusi dal meccanismo della continuazione della società con gli eredi altre risorse oppure alternativamente che nel caso in cui ciò comportasse un pregiudizio della legittima sarà l'erede che continua la società a dover procedere alla liquidazione, all'integrazione attraverso i normali meccanismi di collazione della quota di competenza degli altri coeredi che non continuano la società Questo perché non è detto che la previsione di continuazione della società con gli eredi concerna tutti gli eredi del decuis, perché la clausola statutaria potrebbe prevedere meccanismi di continuazione diversificati. C'erano per esempio delle società Una in particolare che ricordo che era la terza, che voi forse conoscerete perché è la casa editrice, che nel passato aveva una clausola di continuazione soltanto con gli eredi maschi e quindi prevedeva che gli eredi femmini non potessero continuare la società alla terza. oppure si può prevedere che tra tanti eredi solo uno di essi continui e non gli altri quindi vedete che al socio che introduce nello statuto la clausola di continuazione possono essere attribuite diverse modalità di esecuzione di questa clausola Bisogna vedere il funzionamento di queste clausole di continuazione perché appunto la clausola di continuazione può essere facoltativa, automatico di successione. La più semplice e anche per certi versi la più tutelante è la clausola di continuazione facoltativa che prevede che la società sia continuata se gli erediti del socio vi acconsentono. cioè in altri termini occorrono due successivi fenomeni. Prima la morte del socio e poi il fatto che il socio esprima la propria volontà di continuare la società. Perché questo? Perché come voi sapete nelle società di persone c'è la responsabilità illimitata e quindi l'erede potrebbe da un lato decidere di non accettare l'eredità e dall'altro lato di non accollarsi il rischio di continuare un'attività che potrebbe portare anche a un rischio per il proprio patrimonio personale oltre che di quello che gli è stato lasciato dal decuis. L'alternativa è la clausola di continuazione automatica che invece elimina il consenso dell'erede alla partecipazione della società e quindi nel momento in cui l'erede accetta l'eredità diventa anche socio quindi rede equivalente accettazione dell'eredità e ingresso nella società e quindi esclude che l'erede possa in qualche maniera svincolarsi esercitando una opzione negativa alla partecipazione della società come peraltro invece sarebbe consentito nel caso della continuazione facoltativa invece la clausola di successione non prevede neppure la possibilità di esprimere una volontà circa il ruolo di erede perché automaticamente nel momento in cui muore la persona viene sostituito dai suoi eredi e quindi non c'è soluzione di continuità nella posizione del socio perché resta tale, quindi non c'è un venir meno del socio perché viene solo sostituito nella persona che era prima il decuis

e poi sono i suoi eredi. La terza ipotesi quindi l'ipotesi ultima ipotesi è quella invece dello scioglimento della società cioè quella prevista storicamente. Qui il ruolo non è altro che un'applicazione del principio generale operante nell'ambito dei contratti associativi che si sciolgono laddove il venir meno di una delle parti data la rilevanza del soggetto comporti l'impossibilità di proseguire il rapporto. Quindi lo scioglimento di tutta la società deriva dalla circostanza, dalla valutazione implicita che si copia nel momento in cui si ridige lo statuto che il venir meno di uno di tutti i soci faccia venir meno la rilevanza del rapporto sociale e quindi fa transitare l'ipotesi dello scioglimento del rapporto limitatamente a un socio da questa fenomenologia a quello dello scioglimento della società perché fa diventare la morte del socio una causa di scioglimento e quindi trasferisce questa ipotesi nell'ambito dello scioglimento dell'intera organizzazione sociale e della conseguente liquidazione dell'intera società. Adesso vediamo l'ipotesi di recesso. Il recesso è un'ipotesi diciamo di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio che però si va a configurare all'interno della complessiva valutazione che il legislatore pone in relazione ai contratti di durata. Il legislatore non vuole, questo è un principio immanente al nostro ordinamento, che vi siano dei rapporti che siano a durata infinita, cioè che il soggetto sostanzialmente sia prigioniero del rapporto e quindi ammette sempre nei rapporti di durata la possibilità da parte della parte contrattuale di poter uscire dal rapporto esercitando appunto un diritto unilaterale che è appunto il diritto di recesso che è disciplinato dall'articolo 2285. Noi abbiamo due fattispecie di recesso che sono rispettivamente il recesso per giusta causa e il cosiddetto recesso ad nutum. Il recesso per giusta causa è quello più facilmente comprensibile perché attiene a una situazione nella quale il socio per delle ragioni oggettive, non soggettive, quindi il recesso per giusta causa non può mai integrare un elemento di valutazione personale del socio, ritiene di non poter più continuare il rapporto con gli altri soci. Questo potrebbe derivare da fatti relativi ai rapporti sociali, potrebbe derivare da comportamenti degli altri soci. Deve essere un elemento evidente, oggettivo, non solo a percezione del socio che giustifica questo tipo di situazione. Al recesso per giusta causa e quindi a dimostrazione del ruolo che hanno i rapporti a tempo indeterminato viene equiparato il recesso delle società costituite a tempo indeterminato oppure per tutta la durata della vita dei soci qui vedete marcatamente come il disfavore per i rapporti sine die viene espresso dal legislatore consentendo di poter uscire dalla società in qualunque momento cosa si intende di rapporti che per tutta la durata della vita del socio non che a un certo punto si scrive nel contratto sociale che la società dura per tutta la vita del socio, ma sostanzialmente si considerano tale quei rapporti, quella durata della società, che sono largamente eccedenti la vita possibile del socio, quindi per esempio un socio che ha 70 anni non può convenire una società che dura per ulteriori 100 anni, perché è impossibile che un soggetto duri 150 anni. Quindi questo caso è equiparato dalla giurisprudenza a una società contratta a tempo indeterminato. E poi come vedremo, studiando anche il recesso delle società di capitali, vedremo che questa ipotesi è stata poi trasposta anche nell'ambito delle società per azioni. L'altra ipotesi, quando deve avere eccesso ad nutum, deve avere invece un diverso trattamento, perché naturalmente anche qui io posso sempre uscire dalla società, quindi sempre a favore per possibilità di sciogliere rapporti di durata, però in questo caso non può essere istantanea l'uscita del socio. Perché è priva di motivazione cioè priva di uno specifico dettaglio e quindi in questo caso il regime dell'uscita del socio è un regime con

preavviso in particolare il socio non cesserà di essere tale soltanto dopo tre mesi dall'aver esercitato il diritto di recesso. La terza e ultima ipotesi che dobbiamo analizzare è quella, come abbiamo visto qua, della esclusione. L'ipotesi dell'esclusione è quella che deriva, che equipara, diciamo, che serve a far transitare la disciplina dell'inadempimento o dell'impossibilità sopravvenuta che noi abbiamo nei contratti sinalagmatici nell'ambito dei contratti associativi. Perché come voi capite chiaramente nei contratti sinalagmatici l'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta sono facili da gestire perché noi abbiamo prestazioni contrapposte, quindi se io per esempio non pago il prezzo a fronte di una compraventa, sarò inadempiente e l'altra parte potrà sciogliere il contratto. Ma è più complicato questo tipo di situazione laddove non ci sia una posizione contrapposta tra le parti, ma vi sia un unico scopo, come accade nei contratti associativi, che sono contratti a comunanza di scopo. E quindi dovrò adattare le regole dell'inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta al caso dei vincoli associativi e quindi gestirli tramite il sistema della esclusione. Il regime dell'esclusione è disciplinato dall'articolo 2286, ma non unicamente da questa norma perché ci sono anche altre ipotesi che richiamano la disciplina dell'esclusione. Quindi facendo riferimento all'inadempimento o all'impossibilità sopravvenuta è evidente che se io applico queste discipline al contratto associativo, in quale ipotesi verrà in luogo l'esclusione quando mi rendo inadempiente ai vincoli del contratto sociale oppure violo o rendo impossibile l'attuazione delle norme relativi all'obbligo gravante in relazione al contratto sociale e quindi ai vincoli relativi all'obbligo di conferimento infatti abbiamo sostanzialmente due ipotesi abbiamo l'ipotesi di esclusione per gravi inadempimento che è prevista dall'articolo 2286 primo comma e invece le ipotesi di esclusione per impossibilità sopravvenuta o perdita del conferimento. Queste ipotesi corrispondono a due fatti specie abbastanza che è prevista dall'articolo 2286, queste due ipotesi sono facilmente individuabili da un lato nel conferimento del socio d'opera quando il socio d'opera non può più conferire o non vuole più conferire la propria opera e questa seconda ipotesi della perdita del conferimento l'abbiamo chiaramente nell'ipotesi della perdita del bene conferito in godimento. Supponiamo che io abbia conferito, abbia assunto l'obbligo di conferire in godimento un immobile, si verifica, dov'è a sede della società, si verifica un terremoto, l'immobile è perduto, il rischio grava, perché vi ricordate che sulla base del 2255 il rischio grava sul conferente, in questo caso in applicazione delle regole in materia di locazione, a questo punto io sarò inadempiente all'obbligo di rendere disponibile il bene da godere da parte della società e a questo punto potrò essere escluso. A questa fattispecie fa il pari l'ipotesi di esclusione del bene perito prima del conferimento là dove il conferimento fosse in proprietà. Quindi fa il pari con il rischio relativo all'adempimento della compravendita per come mutuato attraverso il richiamo della disciplina della compravendita nell'ambito del conferimento in proprietà. Metto soltanto perimento. Cosa per ricordo. Ancora qualche parola di specificazione dell'esclusione per grave inadempimento. Perché qua un aspetto che vorrei segnalarvi che spesso non viene compreso è che bisogna distinguere tra gravi inadempimenti relativi al contratto sociale e gravi inadempimenti rispetto al contratto di amministrazione. Nel primo caso io ho l'esclusione nel secondo caso la revoca del potere di amministrare quindi bisogna stare attenti a qualificare il tipo di inadempimento da parte del socio perché solo nel primo caso io posso poi avvalermi delle regole relative all'esclusione mentre nel secondo caso

io dovrò applicare le regole della revoca del rapporto di amministrazione Perché dico questo? Perché per certi versi è più semplice, almeno più frequente, che si verifichino ipotesi di inadempimento al rapporto di amministrazione. Faccio un caso. se l'amministratore non deposita cioè non presenta dichiarazione dei redditi viola un obbligo dell'amministratore quindi sarà revocato come amministratore ma sicuramente non potrà per questa stessa ragione essere diciamo revocato scusate escluso come socio la stessa cosa al contrario per esempio io socio mia proprio di un bene sociale l'utilizzo per scopo personale allora potrò essere escluso come socio perché questo inadempimento va a toccare gli obblighi relativo all'utilizzo delle cose sociali che sono obblighi sociali io per esempio faccio un esempio assurdo pesto mio socio questo viola le regole di condotta relativa al rapporto sociale non al rapporto di amministrazione io non pago le imposte oppure creo un fondo nero dentro la cassa della società, viole le regole di amministrazione, quindi sarò revocato come amministratore. Ho fatto tutti questi esempi perché è molto frequente anzi diciamo che l'ipotesi più frequente in cui vengono respinte le domande di esclusione del socio sono proprio quelle correlate al caso della violazione degli obblighi sociali in luogo della violazione degli obblighi di amministratore. Dobbiamo vedere due cose, prima dobbiamo vedere due profili specifici della esclusione che riguardano solo l'esclusione e poi un profilo che invece riguarda tutte e tre le ipotesi di scioglimento del rapporto limitatamente o socio le due ipotesi che dobbiamo esaminare per l'esclusione sono rispettivamente quella del procedimento di esclusione e l'ipotesi particolare dell'esclusione nella società con due soci invece le cose che riguardano tutte queste ipotesi sono la determinazione del valore della quota di liquidazione Perché dobbiamo occuparci del procedimento di esclusione? Perché mentre la morte del socio è un fatto che noi apprendiamo, è un fatto storico, l'esclusione è una dichiarazione di volontà unilaterale da parte del singolo socio, Invece l'esclusione è una decisione che compiono i soci in danno o comunque in odio di uno dei soci. Quindi la decisione deve essere assunto con la maggioranza dei soci escluso, non contemplandosi in questa maggioranza il socio da escludere, però non ha un'efficacia immediata perché ha un'efficacia a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla venuta comunicazione della decisione di escluderlo questo è comprensibile per due ordini di ragione che vedremo uno perché da un lato il socio non sa di essere stato escluso perché non partecipa a questa decisione dall'altro lato perché questo periodo intermedio consente al socio di attivare le protezioni cautelari nei confronti della società, cioè impedire che abbia efficacia la decisione di esclusione, quindi sostanzialmente inibire gli effetti della decisione di esclusione ecco perché decorre 30 giorni dopo perché nel frattempo una volta ricevuta la comunicazione io posso ricorrere al tribunale e chiedere che sia accertata l'insussistenza della clausola di esclusione e che quindi io rimanga dentro la società infatti il secondo comma dell'articolo 2287 ci dice che Entro questo termine, quindi i 30 giorni, il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale il quale può sospendere l'esecuzione. Quindi vedete che sostanzialmente si viene introdotto un rimedio cautelare tipico allo scopo di inibire gli effetti e il risultato dell'esclusione. Il problema dell'esclusione però si pone nel caso di società con due soci, perché in questo caso se noi applicassimo le regole che abbiamo appena visto verrebbe fuori un patatrack, perché un socio potrebbe escludere l'altro, quindi non ci sarebbe più una decisione a maggioranza ma ci sarebbe una volontà univoca di buttare fuori un altro socio della società. Ovviamente questo non è

possibile, chiaramente controversabilmente. Quindi l'ipotesi di esclusione della società con due soci passa sempre per una decisione da parte del Tribunale, quindi se io intendo escludere il mio socio, devo in questo caso fare un ricorso al Tribunale competente territorialmente, che è quello dove assiede la società, lamentando il grave inadempimento da parte del socio e chiedendo che sia decisa la sua esclusione, quindi che naturalmente a questo punto il procedimento diventerà integralmente giurisdizionale e sarà poi il Tribunale a fronte delle difese di ciascuna delle parti a poter decidere se accogliere la domanda di esclusione oppure non accogliere la domanda di esclusione. Ultimo elemento che dobbiamo andare a esaminare è quello della determinazione della quota di spettanza in caso di scioglimento del rapporto limitatamente a un socio. Questo è un caso molto importante perché ovviamente quando il socio esce dalla società Poi devo fare una cosa che ho dimenticato di segnalare, aggiungo una circostanza sul profilo relativo all'esclusione che adesso però non trovo più, vi è una terza ipotesi di esclusione che non ho citato perché la Davo per scontato ma in realtà va citata, che è l'esclusione cosiddetta di diritto. L'esclusione di diritto opera nelle ipotesi nelle quali il soggetto non può per qualità personale fare più parte della società per un fatto sopravvenuto. In particolare la casistica riguarda o l'incapacità giuridica cioè l'incapacità ad agire o l'incapacità giuridica. L'incapacità ad agire è l'interdizione o l'inabilitazione, l'incapacità giuridica è aver subito il fallimento oppure una condanna che comporti l'impossibilità di svolgere attività commerciale, che quindi rendono impossibile la persistenza del socio dentro la società. Tenete però conto, questo lo aggiungo, che vi sono stati dei casi nelle quali Anche il procedimento di esclusione di diritto che teoricamente dovrebbe operare autonomamente è stato assoggettato e quindi non ha operato alle regole dell'esclusione delle altre casi delle ipotesi di esclusione. Cioè quindi presupponendo comunque sempre la comunicazione e la possibilità di opposizione e quindi teoricamente l'esclusione di diritto non dovrebbe applicare queste regole ma c'è Giurisprudenza che invece dice il contrario. Torniamo alla nostra ipotesi di liquidazione della quota. In questo caso ovviamente il socio che esce dalla società, anche se gravemente inadempiente, ha diritto a ricevere il valore economico della propria partecipazione. Quindi in questo caso si deve procedere alla determinazione del valore economico della partecipazione. Per determinare il valore economico della partecipazione che cosa bisogna fare? Bisogna redigere una situazione patrimoniale alla data in cui si è verificata la causa di esclusione, recesso o morte. Quindi il procedimento di liquidazione è equivalente in tutte e tre le situazioni. Tenete però conto che questa situazione patrimoniale potrebbe essere scritta, potrebbe essere redatta con secondo criteri particolari, perché tecnicamente è pacificamente ammessa la possibilità nello Statuto di prevedere dei meccanismi di disciplina della determinazione del valore economico e della partecipazione secondo criteri speciali. per esempio c'era un caso, mi ricordo, in cui non veniva conteggiato l'ammortamento dei semi rimorchi, in un altro caso vi erano del trattamento particolare degli ammortamenti, in un altro caso c'era il trattamento particolare di certe categorie di beni, quindi si può in realtà predisporre un bilancio ad hoc con determinate caratteristiche che meglio si attagliano alla disciplina, alla struttura, al funzionamento della società. così come è possibile disciplinare anzi è necessario disciplinare le cosiddette operazioni in corso perché cosa succede che la liquidazione della quota del socio avviene sulla base di una data di riferimento ma quella data di riferimento potrebbero non

essere concluse delle operazioni che possono comportare un incremento o un decremento di valore della partecipazione quindi Successivamente alla liquidazione della quota, gli eredi oppure il socio escluso o recedente hanno diritto a ricevere la quota di utili oppure a rimborsare la quota di perdite che sono derivanti dall'operazione che non si erano concluse alla data in cui si è verificata la morte o la clausola di esclusione. La previsione normativa ingloba anche il tempo entro il quale deve essere effettuata la liquidazione del valore della quota, che sono sei mesi, perché così prevede l'ultimo comma dell'articolo 2289. Tenete però conto che è pacifico che si possono disciplinare, allungare, prolungare, modificare questi termini, perché questo è un termine ordinatorio, non perentorio, e le parti possono decidere diversamente. Chi è il soggetto che compete liquidare questo valore? Sono sempre gli altri soci, i quali contestualmente incrementano il valore della propria rispettiva partecipazione. Perché è fatto questo? Perché sostanzialmente in questo modo vi è il permanere della garanzia patrimoniale nei confronti dei terzi, perché la società non subisce la svalutazione, la riduzione di valore patrimoniale conseguente all'obbligo di dover liquidare il socio escluso, recedente oppure gli eredi del socio defunto. Detto questo possiamo esaminare l'altro segmento, cioè quello rappresentato dallo scioglimento della società. Oggi non riusciamo a esaminare tutta la parte dello scioglimento della società perché non potremo esaminare tutta la liquidazione, ci occuperemo soltanto delle cause di scioglimento della società. Le cause di scioglimento della società concernono fatti o, diciamo, atti che incidono sulla possibilità di proseguire il rapporto sociale tale ipotesi sono contemplate nell'articolo 2272 nonché nell'articolo 2308 vediamo quali sono le ipotesi che danno luogo diciamo allo scioglimento della società vi sono dei fatti che sono dei fatti che sono trattati come scioglimento di diritto, cioè che operano autonomamente, indipendentemente dalla volontà sociale e invece dalla volontà dei soci e invece delle cause che presuppongono l'esercizio da parte della volontà dei soci. Ovviamente il primo fra questi è l'ipotesi relativa alla scadenza del termine della società. quindi il primo tema è quello della scadenza del termine la scadenza del termine si collega al fatto che io posso, anzi dovrei nello statuto, nell'atto costitutivo della società indicare la durata della società e quindi quando questo termine si realizza la società automaticamente viene meno la scadenza del termine si espone a due meccanismi che ne imperdiscono o ne superano il verificarsi che sono rispettivamente la proroga della società o la cosa detta proroga tacita La proroga non è altro che una decisione che i soci possono compiere prima dello scadere del termine di far durare di più la società che può derivare da tante considerazioni, per esempio che il programma societario non è stato ancora completato, che ci sono ancora ulteriori operazioni da compiere e così via. Abbiamo visto che la proroga volontaria della società può essere oggetto di opposizione da parte del creditore personale del socio allo scopo di ottenere la liquidazione della quota e potersi soddisfare su diezza. perché, naturalmente, come abbiamo visto in precedenza, la prova della società comporta il protrarsi del vincolo di indisponibilità a favore del creditore personale e del socio, dell'ammontare del conferimento del valore della quota che il socio ha conferito o acquisito e successivamente acquisito nel corso del tempo. La prova tacita, invece, non è altro che una situazione nella quale la società continua senza tener conto dell'intervenuta verificarsi del decorso, del termine della società. Questa disciplina voi la trovate contenuta nell'articolo 2307 in particolare al 2307 ultimo comma laddove si dice che in caso di prorogatacità ciascun

socio può sempre recedere dalla società dando preavviso a norma dell'articolo 2285 e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota perché come voi capite l'ipotesi di prorogatacità si sostanzia tecnicamente parlando nella trasformazione della società in una società a tempo indeterminato dalla quale è sempre possibile, come diceva la norma sul recesso, poter cedere in qualunque momento. Perché, ovviamente, proseguendosi a questo punto, a differenza della proroga volontaria, che invece deve determinare un nuovo termine di durata, qua siamo senza termine di durata e quindi ricadiamo nella disciplina della società a tempo indeterminato. La seconda ipotesi di scioglimento della società è quella derivante dal conseguimento dell'oggetto sociale o dalla sua impossibilità a conseguirlo. Metto solo oggetto sociale. Il conseguimento è un'ipotesi abbastanza semplice perché è un omologo dal punto di vista dell'attività della scadenza del termine. In questo caso è la scadenza dell'attività, invece che far andare avanti la società per tutto il tempo previsto dallo Statuto, siccome l'attività dedotta nell'oggetto sociale è stata completata, a questo punto non posso più proseguire l'attività, oppure devo cambiare l'oggetto sociale. e diciamo il fenomeno è abbastanza semplice da comprendere se noi per esempio abbiamo l'idea di una società costituita per costruire una casa e vendere gli appartamenti una volta che io ho venduto tutti gli appartamenti non avrò più attività e quindi potrò pacificamente sciogliere la società più complesso il tema dello scioglimento per impossibilità sopravvenuta dell'oggetto l'impossibilità sopravvenuta ha due possibili prospettive quella dell'impossibilità sopravvenuta giuridica e quella materiale quella materiale è la più semplice perché significa che l'attività che io ho dedotto nella società non può più essere svolta per un fatto della realtà supponiamo che, diciamo, un determinato bene non sia più presente sulla terra e quindi io non possa più commerciarlo. Per cui se io ho per esempio fatto una società per il commercio del polpo e il polpo non si trova più, la società cessa, si rende impossibile lo svolgimento dell'oggetto sociale perché è diventata impossibile realizzare la prestazione. l'impossibilità giuridica invece deriva da una circostanza che rende o giuridicamente impossibile svolgere quel tipo di attività o mette extra commercio il bene oggetto dell'attività intermediaria svolta dalla società la prima ipotesi l'abbiamo per esempio nel caso in cui come accade durante la seconda guerra mondiale quando venne emessa fuori legge il commercio di metalli preziosi A quel punto i cosiddetti banchi metalli, cioè quelli che trattavano la compraventa di oro, non poterono più operare perché non si poteva più commerciare quel determinato bene. Quindi il bene esisteva, ma era un vincolo giuridico a quel tipo di commercio. Oppure, per esempio, nel caso della legge Merlin, quando vietò la prosecuzione dell'attività di gestione delle cosiddette case chiuse e quindi vietò la prostituzione di fatto. L'impossibilità, invece, perché il bene va extracommercium, è quella che vi dicevo prima, perché a un certo punto un determinato bene diventa incommerciabile. Per esempio, pensate al caso della zanna di elefanti, non si può commerciare la zanna di elefanti perché sono protette e quindi io non potrò più commerciare questo tipo di oggetti. e qui l'attività commerciale è legittima, ma è impossibile perché è vietato commerciare quel determinato tipo di bene. L'altra ipotesi di impossibilità di causa di scioglimento di carattere legale e quella legata al fatto che nell'ambito delle società di persone abbiamo visto che il 2247 obbliga alla presenza di una pluralità di soci e quindi se non è possibile una società di persone con un solo socio, come invece accade nelle società di capitali. Quindi quando viene

meno la pluralità di soci, la società si scioglie a una condizione, se io non riesco a ricostituire la pluralità dei soci, entro sei mesi dal venir meno della pluralità. Tuttavia ho un'ipotesi particolare legata alla società in accomandita semplice perché questa ipotesi di scioglimento tocca il venir meno anche di tutta la categoria, quindi io non potrò nel caso della società in accomandita semplice né avere una società senza comandanti né senza comandatari, quindi il venire meno della pluralità qui va visto in doppio livello, pluralità delle due categorie, quindi non potrò far venire meno una delle due categorie, anche se paradossalmente avrò più sociacomandanti ma non potrò avere zero sociacomandatari e viceversa. Ultima ipotesi è quella invece dello scioglimento volontario, cioè quando i soci decidono di procedere a sciogliere la società e quindi a non proseguire l'attività che hanno condotto in forma collettiva fino a quel momento. Una volta verificata la causa di scioglimento o deliberata la causa di scioglimento si apre la cosiddetta liquidazione della società che vedremo la prossima settimana. Buon weekend a tutti!